



Consiglio Regionale della Puglia

*Sezione Studi e Documentazioni e
Supporto dell'Attività Legislativa*

Promemoria in ordine alla nota della Sezione Formazione Professionale prot. 30948 del 5-11-18 sulla pdl “Disposizioni in materia di promozione e tutela delle attività di panificazione”

La nota indicata in oggetto rileva diverse criticità sulla proposta di legge per una serie di ragioni riconducibili, in primo luogo, ad una pretesa incompatibilità con il dettato costituzionale, laddove la stessa definirebbe una nuova professione in contrasto con la competenza concorrente dello Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. che riserva al livello statale la definizione dei profili professionali; in parte poi la pdl è censurata per una serie di profili di carattere specifico.

Con riguardo al primo ordine di censure, nella predetta relazione tecnica si osserva quanto segue:

“.. la figura del “responsabile dell'attività produttiva dell'impresa di panificazione” non rientra tra le professioni regolamentate in Italia, ossia le figure professionali che consentano l'abilitazione all'esercizio di una determinata attività professionale su tutto il territorio nazionale, anche attraverso l'iscrizione in appositi elenchi. Queste risultano essere, al momento 174...Tra le stesse non è contemplata la figura del Responsabile dell'attività produttiva dell'impresa di panificazione, come definita nella pdl in oggetto”.

Ed ancora: *“Per effetto di suddetta normativa, le Regioni non possono disciplinare autonomamente nuove professioni regolamentate, ma solo specificare a livello regionale la formazione abilitante per tali professioni, come declinata in Accordi di valenza nazionale”.*

Infine si conclude: *“Tutto ciò premesso, attraverso la proposta di legge in oggetto, a parere della scrivente sezione, si entrerebbe nella sfera di competenza statale per la definizione di nuova professione regolamentata (per la quale la regione non ha alcuna potestà legislativa)”.*

Sul punto deve innanzitutto chiarire che la materia “professioni”, ove venisse in rilievo nella proposta in oggetto con riferimento alla figura del responsabile dell'attività di panificazione, costituisce una materia di competenza concorrente tra Stato e Regione e non varrebbe quindi l'assunto secondo cui la “regione non ha alcuna potestà legislativa”.

Nel caso in esame, invece, le disposizioni di cui alla Pdl in oggetto sono certamente riferibili all'ambito delle materie della formazione professionale e dell'attività produttiva, ascrivibili all'ambito della competenza legislativa “residuale” delle Regioni.

La conferma, poi, che la pdl in oggetto non intendesse creare una nuova figura professionale, è offerta dalla lettura degli artt. 2 comma 1, lett. d) e 4 commi 2 e 3 il cui contenuto è perfettamente aderente a quanto disposto in materia dalla legge statale. Ed infatti gli articoli recitano: *“per responsabile dell'attività produttiva” si intende il titolare, ovvero un proprio collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione, appositamente designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA di cui all'art. 3 e al quale sono affidati i compiti di cui all'art. 4” ... “2. Al responsabile dell'attività produttiva è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di*

sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito, e delle materie prime utilizzate, e certificate con l'acquisto. 3. Il responsabile dell'attività produttiva è assoggettato a un corso di formazione accreditato dalla Giunta regionale. I contenuti e la durata del corso sono stabiliti col regolamento di cui all'art. 10."

Tali definizioni sono, infatti, perfettamente conformi a quanto enucleato all'art. 4 comma 2 del d.l. n. 223 del 2006, convertito nella Legge n. 248/2006, che, dopo aver affermato che nella "Scia" deve essere indicato il nominativo del responsabile dell'attività produttiva, passa a definirlo come colui "che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito."

Nella relazione tecnica in esame si afferma, in ultimo, che "Onde evitare tale sovrapposizione e adeguare la Pdl al quadro legislativo in vigore, andrebbe chiarito nel testo di legge che la presenza del "responsabile tecnico" non costituisce requisito d'impresa per l'esercizio dell'attività e che, pertanto il corso di formazione non è condizione necessaria (definito nella pdl obbligo formativo) per l'abilitazione all'esercizio, bensì costituisce garanzia di qualità della filiera regionale".

Invero, dalla semplice lettura del testo della proposta emerge che in nessuna parte vi si subordina l'esercizio dell'attività d'impresa alla designazione del responsabile tecnico, né altresì si subordina "l'abilitazione all'esercizio" all'adempimento dell'obbligo formativo. Giova ribadire, sul punto, che in nessun articolo della Pdl vi è alcun riferimento alle parole "abilitazione all'esercizio".

Ed infatti all'art. 4 co. 3 della proposta si afferma solamente che "Il responsabile dell'attività produttiva è assoggettato a un corso di formazione accreditato dalla Giunta regionale" e all'art. 12 co. 1 lett. a) **si sanziona l'inadempimento dell'obbligo formativo, di cui all'art. 4 comma 3, da parte del responsabile soltanto con il pagamento di una somma pecuniaria.**

Ulteriore conferma che la pdl sia conforme al dettato costituzionale è offerta dalla lettura della sentenza della Corte Costituzionale n. 108/2012 - peraltro riportata nella relazione tecnica in esame – che, in una fattispecie **identica a quella in esame**, riguardante le disposizioni della legge regionale toscana n. 18/2011 "Norme in materia di panificazione", ha affermato quanto segue:

<< La questione non è fondata, perché le norme impugnate sono da ascrivere alla competenza legislativa residuale della Regione in materia di formazione professionale e non, come sostiene lo Stato, a quella concorrente in materia di professioni. È noto che l'attività di «addestramento del lavoratore, per iniziativa di un soggetto pubblico e fuori dall'ordinamento universitario, finalizzato precipuamente all'acquisizione delle cognizioni necessarie all'esercizio di una particolare attività lavorativa» (sentenza n. 250 del 2009), inerisce tradizionalmente alle competenze delle autonomie territoriali, ed è stata oggetto di legislazione regionale finanche anteriormente alla revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione.

Con l'entrata in vigore della revisione costituzionale dell'art. 117 Cost., la formazione professionale è divenuta oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni (sentenza n. 50 del 2005; in seguito, tra le altre, sentenze n. 269 del 2010, n. 250 del 2009, n. 213 del 2009, n. 328 del 2006). Il nucleo di tale competenza, che in linea di principio non può venire sottratto al legislatore regionale, perciò – al di fuori del sistema scolastico secondario superiore, universitario e post-universitario – cade sull'addestramento teorico e pratico offerto o prescritto obbligatoriamente (sentenza n. 372 del 1989) al lavoratore o comunque a chi aspiri al lavoro: in tal modo, la sfera di attribuzione legislativa regionale di carattere residuale viene a distinguersi sia dalla competenza concorrente in materia di istruzione (sentenza n. 309 del 2010), sia da quella, anch'essa ripartita, in materia di professioni (art. 117, terzo comma, Cost.), nel quadro della esclusiva potestà statale di dettare le norme generali sull'istruzione (art. 117, secondo comma, lettera n, Cost.).

Alla competenza legislativa regionale relativa alla previsione, organizzazione e disciplina dei corsi formativi si accompagna, come di consueto (sentenza n. 116 del 2006), la potestà di sanzionare in via amministrativa la violazione degli obblighi che ne conseguono.

Ciò premesso, appare chiaro che le norme impugnate non solo non hanno per oggetto l'individuazione di un profilo professionale, ma neppure cumulano illegittimamente requisiti di accesso all'attività di responsabile della produzione del panificio, rispetto a quanto richiesto

dall'art. 4 del d.l. n. 223 del 2006, e tantomeno richiedono condotte tali che, in assenza di esse, verrebbe meno l'effetto abilitante prodotto dalla sola segnalazione certificata di inizio attività, cosa che sarebbe invece preclusa alla legislazione regionale (sentenza n. 82 del 1997).

Ferma infatti la facoltà di esercitare l'attività in ragione della sola segnalazione prevista dall'art. 4 del d.l. n. 223 del 2006, e dunque in conformità alla norma interposta nel presente giudizio, il responsabile dell'attività produttiva è tenuto ad assoggettarsi a formazione professionale entro un termine (art. 3, commi 2 e 3, della legge impugnata), compiuto il quale il legislatore regionale, in mancanza della formazione, non ha interdetto l'ulteriore esercizio della professione, ma ha solo comminato la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 5, comma 3, impugnato, in tal modo osservando pienamente i limiti propri della competenza residuale.>>

Con riguardo al secondo ordine di censure mosse nella relazione tecnica si osserva quanto segue:

- Con riferimento al punto a) di pag. 3 della relazione si ritiene che il termine entro il quale il responsabile tecnico deve essere assoggettato alla formazione sia, in analogia a quanto previsto in fase transitoria dall'art. 13 comma 2 della Pdl, dodici mesi decorrenti dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 3 della proposta.

A tal riguardo si suggerisce pertanto di emendare come segue la Pdl in oggetto:

“all'art. 4 comma 3 dopo “Giunta regionale” sono aggiunte: “da frequentarsi entro il termine di 12 mesi dalla presentazione della segnalazione di cui all'art. 3”

- Con riferimento al punto b) a pag. 4 della relazione, ove si dubita su quale sia il termine di decorrenza dei 12 mesi per avviare l'attività formativa, è evidente che esso si intende decorrente dall'effettiva organizzazione dei corsi da parte degli organismi formativi, perché soltanto tale interpretazione consente l'effettiva fruizione di una dilazione per l'espletamento dell'obbligo formativo.
- Con riferimento al punto c) a pag. 4 della relazione si evidenzia che la disciplina dell'aggiornamento è demandata al Regolamento di cui all'art. 10 della Pdl, avente ad oggetto l'individuazione e le modalità e i criteri della formazione.
- Con riferimento ai rilievi inerenti l'art. 4, co. 3, si suggerisce di emendare come segue la pdl in oggetto:

“all'art. 4 comma 3 sostituire “accreditato dalla Giunta regionale” con “erogato per il tramite di organismi formativi accreditati”

- Con riferimento ai rilievi inerenti l'art. 4, co. 4, lett. e) si propone di emendare come segue:

“all'art. 4 co. 4, lett. e) sostituire “al quadro regionale degli standard professionali (QRSP)” con “agli standard contenuti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali”;

- Con riferimento ai rilievi inerenti l'art. 5 si propone di emendare come segue:

“all'art. 5 sono soppressi “, nel rispetto delle attribuzioni di competenza delle province,” e “, anche stipulando apposite convenzioni con enti qualificati”

**Il Dirigente
Dr. Giuseppe Musicco**

Proposta di Legge firma del Consigliere Loizzo
"Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione"
(a.c. 1038A-X)

Relazione tecnica articoli di competenza della Sezione Formazione Professionale (artt. 3, 4, 5, 14)

In applicazione della direttiva 2013/55/UE, di modifica della precedente direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, che ha introdotto all'art. 59 il c.d. esercizio di trasparenza e, a seguito dell'adozione del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 "attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.", l'Italia ha condotto uno screening di tutta la regolamentazione nazionale relativa alle professioni.

La materia Professioni, di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni, a norma dell'art. 117 della Costituzione, viene gestita dal già da anni nell'ambito del c.d. Gruppo Professioni, costituito all'interno della IX Commissione Istruzione, Lavoro, Ricerca e Innovazione su delega diretta da parte della Conferenza dei Presidenti. Tale specifico coordinamento, è stato individuato per dare conto della rilevanza della materia Professioni nell'ambito delle competenze delle Regioni e Province Autonome con la riforma costituzionale del 2001.

Dal lavoro congiunto interistituzionale è derivato il PIANO NAZIONALE DI RIFORMA, documento di sintesi che, nella sua ultima versione (aprile 2016) prende in considerazione tutte le professioni regolamentate in Italia ossia le figure professionali che consentano l'abilitazione all'esercizio di una determinata attività professionale su tutto il territorio nazionale, anche attraverso l'iscrizione in appositi elenchi. Queste risultano essere, al momento, 174 e per ciascuna di esse sono stati analizzati gli obiettivi della regolamentazione, l'adeguatezza delle misure, nonché le azioni intraprese e da intraprendere e le eventuali criticità emerse. Tra le stesse non è contemplata la figura del "responsabile dell'attività produttiva dell'impresa di panificazione (panificatore)", come definita nella PdL in oggetto.

Per effetto di suddetta normativa, le Regioni non possono disciplinare autonomamente nuove professioni regolamentate, ma solo specificare a livello regionale la formazione abilitante per tali professioni, come declinata in Accordi di valenza nazionale.

Le regioni, tuttavia, sono titolari del rilascio di "qualifiche professionali", non abilitanti, ai sensi dell'art. 14 della L.845/1978 e su questa materia è intervenuta la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita." che, all'art. 4, reca disposizioni in materia di apprendimento permanente (lifelong learning) e nello specifico, al comma 67 stabilisce che "Tutti gli standard delle qualificazioni e competenze certificabili ai sensi del sistema pubblico di certificazione sono raccolti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali."

Il successivo D. lgs. 16 gennaio 2013, n. 13¹, che disciplina gli standard minimi nazionali per la certificazione delle competenze. L'Art. 2, comma 1, lett. f) elenca i c.d. "enti titolari" della certificazione e del rilascio delle "qualificazioni". Nello specifico:

¹ DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13. "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92."

2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;

4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto;

Inoltre, all'art. 3, comma 2, si precisa ulteriormente che è possibile "individuare e validare ovvero certificare competenze riferite alle qualificazioni ricomprese, per i rispettivi ambiti di titolarità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), in repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni, o a parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze costituenti l'intera qualificazione." E, ancora, "Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompresi nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8".

Onde garantire il rilascio di certificati di competenze e certificati di intere "qualificazioni" secondo quanto definito nel suddetto D.Lgs., con D.G.R. n. 327/2013, e successivo A.D. n. 1277/2013, la Regione Puglia ha istituito il proprio "Repertorio Regionale delle Figure Professionali", che costituisce il riferimento unico per le qualificazioni rilasciate nel territorio regionale nell'ambito della Formazione Professionale e per la validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite.

Le Figure Professionali in esso contenute, pertanto, non sono da ricondurre alla fattispecie di "professione" e "figura professionale" regolamentata ai sensi del D.Lgs. 30/2006 e D.Lgs. n. 206/2007, bensì costituiscono lo standard di riferimento per il rilascio del titolo di qualifica professionale ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, L. n. 845/78 e D.Lgs. n. 13/2013, per il quale le Regioni hanno specifica competenza costituzionale.

L'ambito di validità dei titoli di qualifica professionale regionale viene, inoltre, chiarita nel successivo Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 che D.M. 30 giugno 2015, recante la "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13".

A garanzia della spendibilità di suddetti titoli, le qualificazioni dei repertori regionali devono essere "associate" al Quadro di Riferimento nazionale delle Qualificazioni Regionali, oggi visibile attraverso la sezione "Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni" del sito web dell'INAPP (http://atlantelavoro.inapp.org/atlante_repertori.php). Attualmente per la Puglia sono presenti nel Quadro n. 311 figure del Repertorio regionale.

Tutto ciò premesso, attraverso la proposta di legge in oggetto, a parere della scrivente sezione, si entrerebbe nella sfera di competenza statale per la definizione di nuova professione regolamentata (per la quale la regione non ha alcuna potestà legislativa).

Onde evitare tale sovrapposizione e adeguare la PdL al quadro legislativo oggi in vigore, andrebbe chiarito nel testo di legge che la presenza del "responsabile tecnico" non costituisce requisito d'impresa per l'esercizio dell'attività e che, pertanto il corso di formazione non è condizione necessaria (definito nella PdL "obbligo formativo") per l'abilitazione all'esercizio, bensì costituisce garanzia di qualità della filiera regionale. A tal fine, l'inserimento della "qualificazione" nel repertorio regionale delle figure professionali (RRFP) e per il tramite di questo nel Quadro nazionale

di Referenziazione delle qualificazioni regionali consentirebbe la validità nazionale del titolo rilasciato dalla Regione, al termine di un percorso formativo coerente con gli standard e le normative vigenti – nazionali e regionali - in materia di formazione professionale.

Al contrario, se la PdL venisse approvata nella sua versione attuale, si verrebbe a delineare un percorso formativo "regolamentato" nel solo ambito regionale senza alcuna valenza e spendibilità nazionale in quanto non rientrante tra le professioni regolamentate definite nel Piano Nazionale di Riforma.

Ad ogni buon conto, si segnala che la Corte Costituzionale, ha avuto modo di esprimersi in materia, giudicando sulla legittimità della legge regionale della Toscana 6 maggio 2011 n. 18, la quale prevede - in analogia alla proposta di legge pugliese - la possibilità di aprire un'attività di panificazione con la sola indicazione del responsabile tecnico, il quale però è soggetto a formazione successiva, a pena di sanzione pecuniaria; sulla base di questa peculiarità la Corte ha ritenuto la legge legittima (ritiene infatti che la sola indicazione del responsabile tecnico sia abilitante, mentre il mancato obbligo di formazione dà luogo a sanzione, non alla impossibilità di avviare una attività).

-La corte ha infatti ritenuto quanto segue:

"La questione non è fondata, perché le norme impugnate sono da ascrivere alla competenza legislativa residuale della Regione in materia di formazione professionale e non, come sostiene lo Stato, a quella concorrente in materia di professioni....(omissis)....appare chiaro che le norme impugnate non solo non hanno per oggetto l'individuazione di un profilo professionale, ma neppure cumulano illegittimamente requisiti di accesso all'attività di responsabile della produzione del panificio, rispetto a quanto richiesto dall'art. 4 del d.l. n. 223 del 2006, e tantomeno richiedono condotte tali che, in assenza di esse, verrebbe meno l'effetto abilitante prodotto dalla sola segnalazione certificata di inizio attività, cosa che sarebbe invece preclusa alla legislazione regionale (sentenza n. 82 del 1997).

- *Ferma infatti la facoltà di esercitare l'attività in ragione della sola segnalazione prevista dall'art. 4 del d.l. n. 223 del 2006, e dunque in conformità alla norma interposta nel presente giudizio, il responsabile dell'attività produttiva è tenuto ad assoggettarsi a formazione professionale entro un termine (art. 3, commi 2 e 3, della legge impugnata), compiuto il quale il legislatore regionale, in mancanza della formazione, non ha interdetto l'ulteriore esercizio della professione, ma ha solo comminato la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 5, comma 3, impugnata, in tal modo osservando pienamente i limiti propri della competenza residuale.*

- *Così disponendo, la legge regionale ha lo scopo sia di assicurare una formazione professionale costante nell'interesse del lavoratore, sia di garantire per mezzo di quest'ultima, cui infatti è stato conferito carattere obbligatorio, la tutela di interessi connessi all'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sul luogo di lavoro, appartenenti anche alla sfera di governo decentrato (art. 117, terzo comma, Cost.).*

- *All'attribuzione delle norme impugnate alla competenza residuale regionale in materia di formazione professionale consegue la non fondatezza della questione prospettata con l'odierno ricorso, senza che occorra considerare le ulteriori attribuzioni legislative indicate dalla difesa della Regione Toscana come appartenenti alla competenza regionale e concernenti "igiene e sanità" e "attività produttive" (materia, quest'ultima, in ogni caso non contemplata dall'attuale riparto delle competenze legislative: sentenza n. 165 del 2007)."*

Nel merito, in ogni caso, si segnalano alcune "anomalie" della legge:

- a) manca un termine entro il quale il responsabile tecnico deve essere assoggettato alla formazione; tra l'altro, nella transitoria si prevede, che "In sede di prima applicazione della

presente legge, i responsabili dell'attività produttiva, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, sono tenuti ad avviare l'attività di formazione di cui all'articolo 5 entro dodici mesi dall'attivazione dei corsi" (art. 13). Quindi il dubbio è quale sia il termine nell'ordinario (passata la fase di prima applicazione).

b) La formulazione dell'art. 13 ("In sede di prima applicazione della presente legge, i responsabili dell'attività produttiva..... sono tenuti ad avviare l'attività di formazione di cui all'articolo 5 entro dodici mesi dall'attivazione dei corsi" (art. 13) può creare dubbi, poiché non è chiaro quale sia il termine dal quale partono i 12 mesi: l'approvazione del percorso da parte della Regione o l'effettiva organizzazione dei corsi da parte degli organismi formativi?

c) se si vuole prevedere un corso di aggiornamento obbligatorio andrebbe esplicitato: così come è esplicitato che il responsabile tecnico è assoggettato a formazione, deve essere espresso chiaramente che sarà previsto un corso di aggiornamento ed eventualmente la cadenza. Nella proposta viene detto solo di passaggio rimandando al regolamento

Riguardo al testo si segnala, inoltre:

- Art. 3 comma 3 - "Il responsabile dell'attività produttiva è assoggettato a un corso di formazione accreditato dalla Giunta regionale." La definizione di corso "accreditato" non è coerente con la normativa vigente – regionali - in materia di formazione professionale.
- Art. 3, comma 4, lett.e) "essere in possesso di attestato di qualifica attinente all'attività di panificazione o ottenimento del profilo di panificatore, in base al quadro regionale degli standard professionali (QRSP)" – non esiste in Puglia un "quadro regionale degli standard professionali (QRSP)", gli standard regionali sono contenuti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali adottato con DGR n. 327/2013.
- Art. 5, "La Regione promuove, nel rispetto delle attribuzioni di competenza delle province". A seguito della L.R. 30 ottobre 2015,n.31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale) e successiva L.R. n.9 del 27.05.2016 recante "Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale", le funzioni già delegate in materia di formazione professionale, non rientrando tra quelle fondamentali confermate in capo alle Province, sono state avocate dalla Regione Puglia. Ad oggi tutta l'attività di formazione professionale viene gestita dalla Regione – Sezione F.P;
- Art.5 "anche stipulando apposite convenzioni con enti qualificati". I corsi di formazione vengono erogati per il tramite degli organismi formativi accreditati – per la formazione finanziata con fondi pubblici e a seguito di Bandi – e degli organismi riconosciuti per l'attuazione della formazione c.d. autonomamente finanziata su istanza di parte.

Trattasi di spesa: corrente X in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Capitolo: **DI NUOVA ISTITUZIONE**

Missione: **15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Programma: **02 - Formazione professionale**

Titolo 1: **- Spese correnti**

Importo: euro **120.000,00**

In caso di minore entrata

titolo _____, tipologia _____, importo _____;

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa X onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

Capitolo: **1110070**

Missione: **20 – Fondi e accantonamenti**

Programma: **03 – Altri fondi**

Titolo 1: **- Spese correnti**

Importo: euro **120.000,00**

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____;

Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo _____, tipologia _____, importo _____;

titolo _____, tipologia _____, importo _____;

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

2018 = euro 120.000,00

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

2019 = euro 27.600,00

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li

Il Dirigente della Sezione



Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria

{Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010}

Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.

Parere negativo per:
Bari, li

MANCANZA DI DISPONIBILITA' SUL CAPITOLO
1110070 INDICATO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria

